II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 1986

relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia

(86/448/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovine e suina (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (4), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare l'articolo 7,

considerando che l'epidemia di afta epizootica manifestatasi in Italia persiste; che questa epizoozia è tale da rappresentare un pericolo per il patrimonio zootecnico degli altri Stati membri, dato il considerevole volume degli scambi, tanto di animali, quanto di carni fresche e di taluni prodotti a base di carni;

considerando che, in conseguenza di tale epidemia, la Commissione ha adottato varie decisioni, in particolare la decisione 85/632/CEE del 18 dicembre 1985, relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia (5);

Articolo 1

Gli Stati membri vietano l'introduzione nel loro territorio di animali vivi delle specie bovina e suina in provenienza dall'Italia.

considerando che la Commissione ha ripetutamente modificato la decisione 85/632/CEE, da ultimo con decisione 86/370/CEE (6), onde adattare all'andamento della malattia le parti del territorio italiano da sottoporre a restrizioni degli scambi;

considerando che, date le numerose modifiche apportate alla decisione 85/632/CEE, è preferibile emanare una nuova decisione;

considerando che il pericolo di trasmissione della malattia nel corso degli scambi è particolarmente grave attraverso gli animali vivi nonché le carni non disossate e le frattaglie, a causa della maggiore persistenza del virus dell'afta epizootica;

considerando che, nei settori in cui il rischio è maggiore, è opportuno adeguare la portata delle misure restrittive all'evoluzione della malattia e ai provvedimenti adottati a livello locale dalle autorità italiane;

considerando che le misure devono essere applicate automaticamente al primo manifestarsi di un focolaio epizootico; che esse devono essere abrogate, in forma altrettanto automatica, dopo un periodo sufficientemente lungo di assenza della malattia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4. (5) GU n. L 379 del 31. 12. 1985, pag. 38.

⁽⁶⁾ GU n. L 223 del 9. 8. 1986, pag. 38.

Articolo 2

- 1. Gli Stati membri vietano l'introduzione nel loro territorio delle frattaglie e delle carni fresche di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina in provenienza dall'Italia, ottenute da animali macellati a partire dal terzo giorno successivo alla notifica della presente decisione, eccetto le carni disossate da cui siano state asportate le ghiandole linfatiche principali e accessibili.
- 2. Fatti salvi i divieti di introduzione nel loro territorio di carni fresche di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, derivanti dalle precedenti decisioni applicabili dal 1º novembre 1984 al 7 settembre 1986, gli Stati membri vietano l'introduzione nel loro territorio di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina provenienti dalle unità sanitarie locali in cui è stata accertata la presenza di afta epizootica e dalle unità sanitarie locali confinanti con le precedenti, nonché di carni fresche disossate ottenute da animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina originari delle suddette unità sanitarie locali e macellati in altre parti del territorio italiano.
- 3. Il divieto di cui al paragrafo 2 è abolito per le carni provenienti da unità sanitarie locali in cui non vengono segnalati casi di afta epizootica da almeno 3 mesi e da unità sanitarie locali confinanti con le precedenti, nonché per le carni ottenute da animali originari delle suddette unità sanitarie locali e macellati in altre parti del territorio italiano.

Il certificato di salubrità previsto dalla direttiva 64/433/ CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (¹), che accompagna le carni fresche spedite dall'Italia, deve essere completato con la seguente dicitura:

 Carni conformi alla decisione della Commissione del 4 settembre 1986 ».

Articolo 3

- 1. Gli Stati membri vietano l'introduzione nel loro territorio di prodotti a base di carne, diversi da quelli che hanno subito uno dei trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 80/215/CEE, in provenienza dalle unità sanitarie locali confinanti con le precedenti, nonché di prodotti a base di carni ottenute da animali originari delle suddette unità sanitarie locali e macellati in altre parti del territorio italiano.
- 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 è abolito per i prodotti a base di carne in provenienza da unità sanitarie locali in cui non vengono segnalati casi di afta epizootica

- da almeno 3 mési e da unità sanitarie locali confinanti con le precedenti, nonché di prodotti a base di carni ottenute da animali originari delle suddette unità sanitarie locali e macellati in altre parti del territorio italiano.
- 3. Il certificato di salubrità previsto dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (²), che accompagna i prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1, spediti dall'Italia, dev'essere completato con la seguente dicitura:
- « Prodotti conformi alla decisione della Commissione del 4 settembre 1986 ».

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono a che gli autocarri in provenienza dall'Italia, che hanno trasportato animali vivi, siano sottoposti a disinfezione prima di entrare nel territorio di un altro Stato membro e adducono la prova dell'avvenuta disinfezione.

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi, per renderle conformi alla presente decisione entro tre giorni dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

La Commissione segue l'evolversi della situazione; la presente decisione sarà eventualmente modificata alla luce di tale evoluzione.

Articolo 7

La decisione 85/632/CEE è abrogata il terzo giorno successivo alla notifica della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente